

Approfondimento: responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore

Premessa:

Sulla base di una recente sentenza Vi proponiamo una riflessione sull'importante responsabilità legata all'affidamento di lavori in subappalto.

La Corte di Cassazione Penale Sez.IV con la sentenza n.15000 del 13/04/2011 ribadisce che il datore di lavoro della ditta appaltatrice assume una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore

L'evento infortunistico:

Il caso è relativo ad un infortunio accaduto ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice, a cui la committente aveva affidato, in subappalto, i lavori per la realizzazione delle opere murarie e dei solai durante la costruzione di una casa per civile abitazione. Durante le operazioni di smontaggio del ponteggio l'operaio che si trovava al terzo livello, è caduto al suolo da una altezza di circa sei metri perché trascinato da un tubo di ferro del ponteggio che l'operaio stava buttando giù e che si era impigliato nel guanto dallo stesso indossato.

In tribunale:

- secondo l'accusa la causa dell'infortunio era ascrivibile l'assenza delle necessarie protezioni contro la caduta dall'alto; in primo grado il tribunale ha condannato il datore di lavoro della ditta appaltatrice "per aver omesso di cooperare nell'apprestamento di protezioni individuali anticaduta, di coordinare interventi di protezione e prevenzione nonché di redigere un POS adeguato alla natura dei rischi presenti nel cantiere, con riguardo al montaggio e smontaggio dei ponteggi ed alle procedure di sicurezza da osservare", alla pena per il reato di lesioni colpose gravi in danno del lavoratore.
- in appello è stata ritenuta priva di fondamento la tesi difensiva dell'imputato, che sosteneva la sua innocenza visto che il lavoratore infortunato non era suo dipendente ma dalla ditta subappaltatrice, il cui datore di lavoro era da ritenersi il solo responsabile in quanto destinatario delle norme di sicurezza poste dalla legge a salvaguardia del dipendente.
- in cassazione: anche in cassazione è stata confermata la decisione aggiungendo che il POS non conteneva alcuna menzione dei ponteggi metallici e delle attività del loro montaggio e smontaggio.

Da ricordare:

Dalla sentenza della Suprema Corte vengono ricordati e sottolineati i principi secondo cui si *"... determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore..."*. *"...In tema di sicurezza antinfortunistica il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la 'sicurezza del lavoro', è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle..."*. *"... ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolta, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui..."*.